



**Tribunale Ordinario di Venezia**

**Sezione I Civile**

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

letto il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai coniugi [REDACTED],  
con l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 66 e ss. CCII;

ritenuto che gli istanti siano consumatori ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, avendo gli stessi contratto i propri debiti all'infuori di qualsivoglia attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

osservato che, a fronte dei debiti elencati alle pagine 6 e 7 dell'OCC, i coniugi propongono di corrispondere a) al creditore ipotecario (totale debito € 130.379,08) la somma complessiva di € 69.500,00, di cui € 500,00 mensili per 132 rate ed € 3.500,00 quale valore liquidabile della polizza di investimento tfr Mediolanum b) al creditore chirografario Vivibanca s.p.a. (totale debito € 11.856,66) una percentuale pari al 15% del credito mediante il valore liquidabile della polizza di investimento tfr Mediolanum (con applicazione dell'art. 67 co. 3 CCII trattandosi di credito concesso a fronte della cessione del quinto dello stipendio) c) al creditore chirografario Ifis NPL s.p.a. (totale debito € 1.442,91) una percentuale pari al 15% del credito mediante il valore liquidabile della polizza di investimento tfr Mediolanum, sul presupposto della inopponibilità della ordinanza di assegnazione pronunciata in favore del creditore, prima del deposito del ricorso qui in esame, nell'ambito di un pignoramento presso terzi d) al creditore chirografario Marathon SPV s.r.l. (totale debito € 11.994,37) una percentuale pari al 15% del credito mediante il valore liquidabile della polizza di investimento tfr Mediolanum;



osservato che la relazione dell'OCC contiene la attestazione di cui all'art. 67 co. 4 CCII ai fini del degrado del creditore ipotecario;

ritenuto che ogni valutazione in ordine alla opponibilità della ordinanza di assegnazione (si segnala che, sul punto, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 8 co. 1 *bis* L. 3/12, di contenuto analogo all'art. 67 co. 3 CCII) e alla sussistenza del requisito soggettivo di cui all'art. 69 co. 1 CCII verrà svolta ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII alla luce di eventuali osservazioni formulate dai creditori;

visto l'art. 70 CCII;

### **P.Q.M.**

dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia della proposta e del piano;

visto l'art.70 co. 1 CCII, dispone la comunicazione a tutti i creditori, a cura dell'OCC, della proposta, del piano e del presente provvedimento;

avverte i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

avverte i creditori che, nei successivi venti giorni dalla comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;

vista la richiesta formulata, dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

fissa udienza, ai fini delle valutazioni di cui all'art. 70 co. 7 CCII nel contraddittorio delle parti, al 4.4.2023 ore 9,30.

Si comunichi.



Venezia, 2.2.2023

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi

